

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI NULLAOSTA ALL'INSEGNAMENTO PRESSO ALTRI ATENEI/ISTITUZIONI FORMATIVE

Nella seduta del 15 dicembre il Senato accademico ha deliberato:

- A - che, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 11, della legge 240/2010, l'Università non rinnovi e non stipuli più convenzioni con Università lombarde, o comunque territorialmente limitrofe, che abbiano ad oggetto esclusivo la reciproca concessione di nullaosta, considerato che il conflitto di interesse con altri atenei si esplica essenzialmente nell'ambito regionale o comunque territorialmente limitrofo;
- B - che sia fatto obbligo agli interessati di comunicare, al Dipartimento di appartenenza e agli Uffici amministrativi competenti, tutti gli incarichi di docenza esterni che intendano svolgere, siano essi retribuiti o meno;
- C - che non si conceda al docente richiedente l'autorizzazione ad essere indicato quale docente di riferimento per corsi di studio di altro ateneo, in assenza di specifici accordi tra le due istituzioni stipulati ai sensi del citato art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 o che rechino esplicitamente tale previsione;
- D - che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, sia confermato l'obbligo per il richiedente di assolvere in via prioritaria (all'interno delle soglie previste per fascia dal predetto Regolamento) i compiti didattici che gli siano stati assegnati dal Dipartimento di appartenenza nell'ambito dei corsi di studio di cui questo sia referente o all'interno di altri corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea a ciclo unico, di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo;
- E - che per incarichi di insegnamento con impegno fino a un totale di 20 ore per ogni anno accademico, il nullaosta sia concesso solo previa verifica dell'assolvimento dei doveri didattici nell'Ateneo da parte del Dipartimento di appartenenza del docente richiedente e successiva comunicazione agli Uffici competenti;
- F - che per richieste, debitamente motivate, concernenti incarichi di insegnamento con impegno annuo superiore alle 20 ore e fino ad un massimo di 60 ore complessive (come da Regolamento sui doveri accademici, art. 3 comma 11), il nullaosta sia concesso previa verifica, da parte del Dipartimento di appartenenza, dell'insussistenza di profili di conflitto di interesse, anche potenziale, a seguito della valutazione congiunta dei seguenti elementi informativi:
 - corso di studio (triennale, magistrale, a ciclo unico o specializzazione) e ateneo nel quale si inserisce l'incarico didattico per il quale si richiede l'autorizzazione; se di recente istituzione (meno di tre anni); costituisce possibile conflitto di interesse l'assunzione di un insegnamento in un corso sovrapponibile a uno presente nell'offerta dell'Università di Milano (corsi afferenti alla medesima classe e/o corsi che presentino denominazioni e obiettivi formativi simili);
 - insegnamento o parte di insegnamento; numero di ore; tipologia dell'insegnamento (se di base o caratterizzante ovvero obbligatorio o facoltativo); costituisce possibile conflitto di interesse sistemico l'assunzione di un insegnamento annuale obbligatorio o comunque a scelta nell'ambito delle attività formative di base e caratterizzanti;

- abitudine della richiesta; costituisce possibile conflitto di interesse sistemico l'assunzione di uno stesso insegnamento per oltre tre anni, rappresentando un elemento insostituibile per la sopravvivenza del corso di studio esterno;
- presenza di più richieste per lo stesso corso di studio di una medesima università, anche riguardanti docenti appartenenti a Dipartimenti diversi. Questo elemento sarà rilevato alla conclusione di ciascun anno accademico dai competenti Uffici amministrativi e sarà sottoposto alla valutazione dei Dipartimenti interessati in vista dell'avvio dell'anno accademico seguente.

Tutte le pratiche inerenti ai nullaosta, da sottoporre al Senato accademico, devono essere così istruite secondo quanto indicato al presente punto; le relative delibere dipartimentali devono dare puntuale evidenza alla valutazione svolta;

- G - che nella concessione del nullaosta sia chiesto all'università interessata di evidenziare accanto al nome del docente la sua affiliazione all'Università degli Studi di Milano, fermo restando il diniego al nullaosta negli anni successivi in caso di mancata adesione alla richiesta dell'Ateneo.